Anche gli integratori alimentari sono sottoposti alla Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso

La Direttiva (UE) 2019/904 (la "**Direttiva**") sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente è stata recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 196/2021 (il "**Decreto**"). Questi provvedimenti prevedono diverse norme che hanno lo scopo di prevenire e ridurre l'impatto di alcuni prodotti di **plastica** sull'ambiente e la salute umana, in particolare i prodotti **monouso**.

Da questa normativa discende che, a partire dal 3 luglio 2024 **i tappi o coperchi in plastica delle confezioni monouso in plastica destinate a contenere bevande devono rimanere attaccati ai contenitori per la durata d'uso del prodotto**.
Sono esclusi i contenitori in vetro o metallo con tappi o coperchi in plastica, i contenitori destinati ad alimenti a fini medici speciali e i contenitori per le formule per lattanti.

Con l'emanazione della normativa sono sorte incertezze rispetto all'applicabilità di questa prescrizione alle **confezioni degli integratori alimentari**. In particolare, il dubbio ha riguardato il fatto che gli integratori in forma liquida possano essere definiti come **bevande**.

A sciogliere il dubbio è giunta la risposta della **Commissione Europea** al quesito posto dall'Autorità belga sul tema: **la Direttiva in materia non esclude in generale gli integratori alimentari e i contenitori per bevande e dal suo ambito di applicazione**.
Pertanto, anche gli integratori alimentari devono rispettare questa normativa.

Per individuare in quali casi i contenitori di liquidi debbano prevedere i tappi tethered - ossia, letteralmente - "legati" alla bottiglia - vengono in soccorso gli **Orientamenti sui prodotti di plastica monouso** conformemente alla direttiva (UE) 2019/904, emanati dalla Commissione europea il 31 maggio 2021 (gli "**Orientamenti**").

Tali Orientamenti precisano che un contenitore per **bevande** è, in linea di principio, messo a disposizione sul mercato[1] e utilizzato per **un prodotto in forma liquida che si consuma bevendolo**.
Ulteriormente, **distingue** una bevanda da altri prodotti in forma liquida tenendo conto che alcuni prodotti, anche se possono essere bevuti, non sono consumati direttamente dal contenitore o necessitano di un'ulteriore diluizione prima di essere bevuti; gli Orientamenti citano ad esempio l'aceto, le guarnizioni liquide, la salsa di soia, i succhi di limone, gli oli commestibili, i prodotti che richiedono una diluizione prima del consumo quali i cordiali, le spremute, gli sciroppi o i concentrati. Per questo motivo non sono considerati bevande ai sensi della Direttiva.

[1] La Direttiva definisce la **messa a disposizione sul mercato** come la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale **a titolo oneroso o gratuito**.

Da questi Orientamenti, dunque si può ricavare che:

- Se un liquido non è pensato per essere consumato direttamente dal contenitore non sia una bevanda, pertanto non sarà per esso necessario il tappo attaccato al contenitore;
- Se un liquido deve essere diluito prima di essere consumato non sia una bevanda, pertanto non dovrà prevedere il tappo attaccato al contenitore;
- Se un liquido si presenta in confezione in plastica monouso e sia da assumersi bevendolo, è da considerarsi bevanda e quindi deve prevedere il tappo attaccato al contenitore.

Le interpretazioni delle norme, considerando in questo termine incluse sia la Direttiva, sia il Decreto, sia gli Orientamenti, **pur non rinvenendo dalla lettura delle singole porzioni normative un richiamo diretto**, parrebbero ritenere possibile sostenere che:

a. **le fiale contenenti polvere da disciogliere** nel liquido della confezione che prevedono che il contenuto sia bevibile dalla stessa fiala siano rapportabili, concettualmente e quindi come disciplina, ai prodotti da diluirsi prima del consumo, e pertanto non siano considerabili bevanda e come tali non dovranno prevedere il tappo attaccato al contenitore;
b. sia possibile considerare esclusi dall'applicazione della normativa, e pertanto non sia necessario prevedere il tappo attaccato al contenitore, anche le confezioni per bevande monouso **vendute in confezione multipla**, in probabile assonanza con le norme che prevedono questa disciplina per i contenitori per alimenti.

Aggiungiamo che, secondo la normativa italiana (Decreto Legislativo 196/2021 di recepimento della Direttiva, art. 6 comma 2) consente la messa a disposizione sul **mercato nazionale** dei prodotti non conformi fino all'esaurimento scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di dotarli di tappo non staccabile. Questo consente quantomeno di mantenere le confezioni in uso se immesse nel mercato italiano prima del 3 luglio 2024.

Stante comunque la complessità normativa e i dubbi interpretativi, questa Associazione si farà parte diligente nel sottoporre alla Commissione Europea una istanza di interpello per cercare di ottenere da questa una interpretazione autentica circa l'effettiva correttezza delle definizioni date, della disciplina, con particolare riguardo al comparto degli integratori alimentari e di questo vi terremo tempestivamente aggiornati, così come di ogni altra novità normativa o interpretativa che dovesse farsi strada in questo settore.